



## SC GESTIONE ACQUISTI

**CONDIZIONI CONTRATTUALI DELL’AFFIDAMENTO****Art. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

La fornitura ha ad oggetto una linea VOIP con 20 chiamate concorrenti con n. 1 numerazione geografica e il servizio di supporto per configurazione ed eventuali modifiche all'attuale centralino per 10 mesi.

**Art. 2 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE**

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni tecniche ed economiche originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Durante il periodo di vigenza contrattuale il fornitore potrà proporre all' ASST di Cremona la sostituzione dei dispositivi oggetto di affidamento qualora dovesse immettere sul mercato dispositivi con caratteristiche aggiuntive e/o migliorative per rendimento e funzionalità.

In tal caso il fornitore dovrà proporre la sostituzione del dispositivo oggetto di affidamento, specificandone i motivi e fornendo la documentazione necessaria a verificare, in modo agevole, che tutte le funzioni (nessuna esclusa) siano uguali al modello oggetto del contratto, evidenziando le caratteristiche superiori. I dispositivi dovranno essere offerti a condizioni economiche non superiori a quelle dei dispositivi precedentemente oggetto di affidamento.

Sarà facoltà dell'Azienda accettare o meno il prodotto offerto in sostituzione. In caso di rifiuto il fornitore è tenuto a fornire esattamente gli stessi prodotti oggetto di affidamento per non risultare inadempiente e subire le relative conseguenze.

Nel caso in cui il nuovo prodotto e/o la nuova metodica dovesse consentire economie di gestione, dovrà essere concordata tra le parti una congrua riduzione del prezzo di affidamento.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto in corso di esecuzione nei casi eccezionali di cui all'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023.

**Art. 3 CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI**

I prezzi offerti dall'operatore economico rimarranno fissi per tutta la durata del contratto, fatta salva la possibilità di revisione ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023 previa specifica richiesta e previa istruttoria condotta dal RUP.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o dei beni superiore al 5%, dell'importo complessivo originario, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, accertata, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi verrà utilizzato l'indice ISTAT FOI.

La parte interessata dovrà attivarsi comunicando tramite pec la propria intenzione di avvalersi della presente clausola di revisione prezzi, allegando documentazione a dimostrazione che la variazione dei costi, determinata dal verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, abbia effettivamente comportato un aumento in relazione allo specifico bene/servizio oggetto del contratto.

L'Azienda, inoltre, si riserva la facoltà di rinegoziazione delle condizioni economiche al ricorrere delle condizioni e secondo quanto disciplinato dall'art.15 comma 13 lett. B) del D.L.n.95/2012 convertito

**SC GESTIONE ACQUISTI**

con L.135/2012 e della DGR 3976/2012 (prezzi di riferimento ANAC e Osservatorio regionale acquisti).

**Art. 4 CONDIZIONI FORNITURA**

- La ditta esegue le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro (D. Lgs. 81/2008) nonché nel pieno rispetto di quanto previsto dal documento “Opuscolo Informativo – Salute e Sicurezza” visionabile e scaricabile dal sito aziendale: <https://www.asst-cremona.it/gestioneacquisti> – documenti e link.  
L'affidatario informa la stazione appaltante di ogni eventuale situazione che porti il venir meno delle condizioni di sicurezza dei soggetti coinvolti dall'esecuzione dell'appalto, nonché i propri operatori circa i rischi a cui potrebbero essere soggetti all'interno degli ambienti di lavoro della stazione appaltante e sulle misure di prevenzione e protezione previste.
- L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danno materiale e immateriale subito da persone o cose in virtù dell'esecuzione della presente fornitura, anche se eseguita da terzi, e per causa di difetti ed imperfezioni del prodotto fornito o imperizia degli operatori incaricati. Qualora la ditta affidataria non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Azienda resta autorizzata a provvedere direttamente con rivalsa nei confronti della ditta stessa;
- L'esecutore esegue tutte le attività contemplate dal presente appalto nel pieno rispetto di tutti gli obblighi in materia ambientali, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e mediante operatori con i quali sia stato costituito il rapporto di lavoro a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso INAIL e INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali)
- **Garanzia**  
Non è richiesta garanzia definitiva in considerazione dell'importo e della natura dell'affidamento.

**Art. 5 PENALI**

L'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto dovrà rispettare tutte le disposizioni normative e regolamentari del caso. L'Azienda, tramite il DEC o altro personale incaricato, verifica costantemente la regolarità della fornitura e qualora accerti violazioni, omissioni o disapplicazioni, in qualità o quantità, provvede alla contestazione formale chiedendo controdeduzioni in merito che il fornitore dovrà fornire entro 7 giorni dal ricevimento. In caso di mancato riscontro nei termini previsti o qualora le giustificazioni non siano ritenute accoglibili e sufficienti, l'Azienda procederà con l'applicazione delle seguenti penali:

- Verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo della fornitura rispetto al termine indicato.

L'ammontare massimo complessivo non potrà comunque superare il 10% dell'importo della fornitura. Le somme dovute a titolo di penale non sono assoggettabili ad IVA (art.15 DPR 633/72).

In ogni caso, è fatto salvo il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo della consegna o all'inadempimento contestato, con eventuale addebito delle maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l'Amministrazione stessa.

**SC GESTIONE ACQUISTI****Art. 6 FATTURA E PAGAMENTI**

- Il corrispettivo di ogni fornitura viene determinato secondo i quantitativi ed i prezzi indicati negli ordinativi di consegna. I pagamenti avverranno di norma entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura direttamente dall'ASST.

Tutte le fatture vengono trasmesse in formato elettronico attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"). Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Socio Sanitaria devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censito su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it):

**Codice Univoco Ufficio: UFDXLU**

Con riferimento all'adempimento normativo contemplato nella Legge di Bilancio 2018 relativo alla gestione elettronica degli ordini per beni e servizi attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO) gli Enti del SSN sono obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del SSN al nodo stesso; pertanto sulle fatture elettroniche passive relative ad ordini emessi a partire dalla data di entrata in vigore dell'NSO dovrà essere riportato obbligatoriamente nell'apposito campo il numero di riferimento ordine NSO, pena lo scarto della fattura stessa.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche riportano:

- a) il Codice Identificativo Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4 e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al citato decreto;
- b) data e numero d'ordine di acquisto (associato a ciascuna riga di fattura);
- c) data e numero di DDT per i beni.

L'Azienda non procede al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2, art. 25 D.L. 66/2014 convertito L. 89/2014. Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore o per non conformità delle prestazioni, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di notifica di accettazione della nota di accredito.

**Art. 7 CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

L'art. 120, comma 12 del Codice dei contratti (D.lgs. 36/2023) e l'art. 6 dell'allegato II.14 al Dlgs. 36/2023 disciplinano le modalità di cessione del credito, opponibile alla stazione appaltante esclusivamente qualora quest'ultima non la rifiuti entro 45 giorni. Si comunica sin d'ora il rifiuto di ASST di Cremona nei confronti delle richieste di cessione del credito avanzate dal fornitore; condizione finalizzata a semplificare le procedure di liquidazione e garantire celerità dei pagamenti.

L'ASST Cremona rifiuterà anche eventuali procure all'incasso comunicate dal fornitore.

È fatto assoluto divieto di cedere il contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.120 comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023.

**Art. 8 DISPOSIZIONI GENERALI**

- la ASST che si riserva di recedere dal contratto in caso di attivazione di convenzione da parte di Consip e/o ARIA o di altro contratto derivante da procedura ordinaria, anche avviata da altre

**SC GESTIONE ACQUISTI**

aziende sanitarie di regione Lombardia. A tale recesso il fornitore non potrà opporre alcuna eccezione né avanzare pretese risarcitorie;

- Minimo fatturabile: è onere della Ditta indicare il quantitativo minimo fatturabile in sede di offerta. La mancata indicazione verrà considerata come assenza di minimo fatturabile. Non sono comunque ammessi minimi d'ordine se non con riferimento al minimo confezionamento indicato dalla Ditta in offerta. L'Azienda si riserva comunque di accettare o meno il minimo d'ordine eventualmente indicato dalla ditta tenuto conto dei quantitativi presunti richiesti e si impegna, per quanto possibile, ad emettere ordinativi di importi opportuni.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, si rimanda, per le informazioni relative al trattamento, al documento "Informativa Privacy"
- Il rapporto contrattuale discendente dalla presente procedura sarà risolto in caso di esito negativo del controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
- Il diritto di accesso potrà essere esercitato a norma di legge mediante comunicazione Pec alla SC Gestione Acquisti ([provveditorato@pec.asst-cremona.it](mailto:provveditorato@pec.asst-cremona.it)).
- Il foro competente, esclusivo e non concorrente, è quello di Cremona. Nelle more della risoluzione di eventuale contenzioso. Il fornitore non potrà sospendere o interrompere la fornitura/servizio; in caso contrario l'azienda potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulle fatture emesse e in attesa di liquidazione.
- Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del D.lgs. 36/2023, del Codice Civile e alle norme comunitarie, statali e regionali che abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate nel corso dell'esecuzione del contratto, se applicabili.

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art.15 del D.lgs. 36/2023, per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è il Dott. Cristian Merelli – Dirigente Servizi Informativi Aziendali della ASST di Cremona – indirizzo: [sia@asst-cremona.it](mailto:sia@asst-cremona.it)

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Giacomo Giatti, Direttore della SC Gestione Acquisti della ASST di Cremona- mail: [economato@asst-cremona.it](mailto:economato@asst-cremona.it)

*Documento firmato digitalmente dall'operatore economico ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.*